

DISTRETTO DELL'INFORMATICA ROMAGNOLO D.I.R.

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ENTE NON COMMERCIALE - "INCUBATORE DI RELAZIONI"

STATUTO

v.2.0-20210429

ART. 1 - (Denominazione e sede)

- 1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:
 - << DISTRETTO DELL'INFORMATICA ROMAGNOLO >> abbreviazione << D.I.R.>> con sede in via Luigi Negrelli 28, nel Comune di Cesenatico (FC)
- 2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

- 1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e si propone di realizzare gli scopi istituzionali elencati al punto 2 del presente articolo.
 - L'associazione Distretto dell'Informatica Romagnolo nasce come progetto comunitario che ha come obiettivo aggregare le aziende di informatica e IT del territorio per dar corpo a una realtà che permetta di facilitare e potenziare la reciproca conoscenza, interazione e collaborazione strategica fra questo tessuto di imprese, l'Università e il Territorio (inteso come Scuole, enti di formazione e di sostegno, e Amministrazioni comunali) -- fungendo da "incubatore di relazioni".
- 2. L'associazione Distretto dell'informatica Romagnolo si propone in particolare le finalità:
 - a) Organizzare iniziative allo scopo di far conoscere e promuovere la ricchezza del territorio in merito a competenze e realtà in ambito informatico di qualità, sia relativamente al mondo delle imprese dell'ambito IT (Information Technology), dalle micro e medie realtà, sia relativamente al mondo universitario corsi di laurea del Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria (DISI) del campus di Cesena dell'Università di Bologna. I target di questa azione sono molteplici: gli studenti Universitari (attori importanti che devono essere consapevoli delle realtà imprenditoriali di qualità esistenti) e delle Scuole superiori del territorio (e fuori territorio), le Imprese (non informatiche) del territorio, le Istituzioni.
 - b) Promuovere iniziative per facilitare la comunicazione e interazione fra tali realtà (aziende IT, scuole territorio, corsi di laurea) e forme di progettualità "comunitarie" nei confronti delle opportunità e sfide sull'Innovazione poste dalla società dell'informazione e della "rivoluzione digitale". L'associazione

- potrà quindi partecipare a bandi o inviti a presentare proposte nell'ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali o internazionali.
- c) Creare una proficua relazione con tutte le aziende che, pur non essendo informatiche, abbiano internamente un reparto/unità che concerne lo sviluppo software o IT che risulti essere strategico per l'azienda stessa.
- d) Organizzare convegni e seminari riguardanti l'Information Technology.
- e) Fungere da catalizzatore per fattorizzare esigenze condivise a livello di Distretto in merito alla formazione, alla discussione di temi, all'ideazione di servizi trasversali.
- f) Fungere da osservatorio per attuare forme di monitoraggio dell'evoluzione dimensionale e qualitativa del distretto, di criticità e opportunità in un'ottica di miglioramento continuo.
- g) valorizzare e sostenere le attività imprenditoriali delle donne sul territorio individuando e promuovendo le azioni e gli strumenti più idonei per migliorare e moltiplicare concretamente le opportunità per le donne di realizzare attività di impresa.
- h) Promuovere iniziative comunitarie per supportare lo sviluppo/crescita del Distretto, sia in termini qualitativi che quantitativi, a partire da seminari e laboratori su temi considerati significativi e strategici allo scopo, in collaborazione con l'Università.
- i) Definire un modello etico del rapporto con consumatori/clienti/dipendenti.
- j) Supportare iniziative e azioni volte a definire e promuovere un concetto di qualità, analogamente ad altre esperienze consorziali, sia in termini di prodotto, che di processo. Il concetto di qualità va inteso in maniera estesa come descritto nel codice etico che ogni aderente è tenuto a sottoscrivere e rispettare.
- I) Promuovere azioni di marketing distrettuale e brand territoriale.
- m) Svolgere ogni altra attività collegata o di supporto alle precedenti.

ART. 3 - (Soci)

- 1. Sono ammesse all'Associazione tutte le imprese e i liberi professionisti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto, l'eventuale regolamento interno ed il codice etico distrettuale in ogni sua parte.
- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

- 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese spese documentate e autorizzate nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Adesione del socio)

- 1. La domanda di adesione avviene tramite richiesta scritta o telematica al Distretto, nella quale il richiedente dichiara di rispettare i seguenti requisiti:
 - a) Il richiedente ha sede legale o almeno una delle sue sedi operative in una delle province del distretto: Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
 - b) Il richiedente è registrato presso la Camera di Commercio di competenza con uno dei codici attività Ateco di sezione J e divisione 62 o 63.
 - c) Il richiedente dichiara di aderire e rispettare il codice etico distrettuale in ogni suo punto, adeguando il proprio codice etico se non conforme, o adottando lo stesso codice etico per la propria azienda se non lo ha ancora redatto.
- 2. Le domande di adesione saranno approvate automaticamente nel caso esse rispettino i requisiti sopracitati, nel massimo spirito di inclusione ed apertura.
- 3. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di valutare ed eventualmente accettare richieste di adesione che:
- a) Provengano da aziende (o liberi professionisti) non aventi sede nelle province del Distretto, ma le cui attività sono dimostrabilmente e fortemente legate al territorio Romagnolo.
- b) Provengano da aziende (o liberi professionisti) non registrati con i codici Ateco J62 e J63, ma le cui attività legate allo sviluppo software costituiscano parte importante

e possibilmente quantificabile del business aziendale.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

- 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea
- 2. Il socio che non abbia versato per due anni consecutivi la quota associativa annuale e tale morosità sia stata verificata dal Consiglio Direttivo viene automaticamente escluso dall'Associazione.
- 3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 4. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 5. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario, se non è previsto il collegio dei Probiviri.

ART. 7 - (Organi sociali)

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Due coordinatori,
 - Comitato di Garanzia,
 - Collegio dei Revisori dei Conti se nominato dall'Assemblea dei soci,
 - Collegio dei Probiviri se nominato dall'Assemblea dei soci.
- 2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (Assemblea e compiti)

- 1. L'Assemblea degli aderenti è composta dai rappresentanti dei soci aderenti al Distretto, con i seguenti compiti:
 - a. L'Assemblea ha il ruolo di definire le esigenze e formulare orientamenti e proposte in ordine delle attività del Distretto. Essa approva il bilancio consuntivo e preventivo, nomina i due Coordinatori, uno caratterizzato da

- importanti competenze tecnico-scientifiche ed uno in possesso di competenze gestionali-imprenditoriali. Elegge il Consiglio Direttivo e il Comitato di Garanzia. Determina il contributo associativo. Delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
- b. L'Assemblea può richiedere la valutazione del rispetto dei requisiti necessari per aderire, in particolare del codice etico distrettuale, da parte di uno degli aderenti e la conseguente espulsione in caso di gravi violazioni. La decisione finale su un'eventuale espulsione rimane comunque del Consiglio Direttivo e dei due Coordinatori. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- c. E' convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo dell'associazione mediante posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- d. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- e. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L'assemblea potrà essere svolta anche con modalità telematiche che permettano la corretta identificazione dei presenti.
- 2. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
- 3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente dell'assemblea.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri eletti dall'assemblea:
 - 11 provenienti dal mondo delle aziende aderenti al DIR, ogni membro deve provenire da un'azienda diversa;
 - un numero pari, al massimo di 8, per Istruzione, Formazione e Università e almeno uno per ciascuna di queste aree;

con la possibilità di delegare o partecipare agli incontri del DIR-CD eventualmente coinvolgendo colleghi tramite delega espressa (in caso di votazione il peso è 1);

- 2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- 3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di coordinamento generale e di promozione operativa e scientifica del Distretto. Approva i programmi e le iniziative su proposta dei Coordinatori e del Comitato di Garanzia. I Coordinatori convocano il Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritengono opportuno e comunque almeno due volte all'anno. Il Consiglio Direttivo, inoltre, elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
- 4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.
- 5. Il Consiglio Direttivo, qualora non si sia raggiunto il massimo di 8 membri delle aree Istruzione, Formazione e Università, potrà proporre nuovi membri di tali aree, da far ratificare all'assemblea degli aderenti.

ART. 12 – (Coordinatori)

- 1. I Coordinatori sono due, uno caratterizzato da importanti competenze gestionali ed imprenditoriali tipicamente proveniente dal mondo delle imprese e uno caratterizzato da competenze tecnico-scientifiche tipicamente proveniente dal mondo accademico/universitario.
 - 2. I Coordinatori hanno entrambi la legale rappresentanza.
 - 3. Provvedono alla ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione. Adottano ogni decisione in ordine alla gestione dei servizi ed al funzionamento del Distretto medesimo.
 - 4. I Coordinatori presiedono il Consiglio Direttivo e attuano i programmi e le iniziative da realizzare nell'ambito delle risorse finanziarie del Distretto.

- 5. I Coordinatori del DIR (o consiglieri da questi appositamente delegati) sono gli interlocutori di riferimento lato DIR per il Territorio.
- 6. I Coordinatori del DIR sono eletti dal Consiglio Direttivo e ne devono fare parte.

ART. 13 - (Comitato di Garanzia)

- 1. Il Comitato di Garanzia ha lo scopo di supportare l'operato del Consiglio Direttivo a vari livelli: elaborando e suggerendo proposte e azioni da realizzare nell'ambito delle attività del Distretto, monitorando l'operato del Consiglio Direttivo stesso, facendo anche opera di mediazione e aggregazione rispetto all'Assemblea degli Aderenti e rispetto ai macro-attori a cui il DIR fa riferimento (Università, Scuola, Imprese, Amministrazione, Enti di Formazione).
- 2. Date queste funzioni, il Comitato di Garanzia è l'organo ove coinvolgere:
 - a) università ed enti di diritto pubblico;
 - b) organismi di ricerca non ancora accreditati ma che si impegnano ad ottenere l'accreditamento ai sensi della DGR 762/2014 entro un anno dall'ammissione come Soci;
 - c) consorzi, reti, cluster o altre forme aggregative tra imprese;
 - d) fondazioni ITS ed enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna con esperienza nella formazione terziaria non universitaria;
 - e) altri enti ed istituzioni attivi nel campo dell'innovazione nell'ambito del tema Innovazione nei Servizi.
- 3. La partecipazione e inclusione al Comitato di Garanzia di un certa realtà (ente, organismo, etc) avviene su proposta di un qualsiasi membro del Distretto (Assemblea degli Aderenti, Consiglio Direttivo, Comitato di Garanzia stesso) al Consiglio Direttivo, che decide.

ART. 14 - (Revisore Unico)

1. Se nominato, il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci fra terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili (il revisore non può essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri). Il Revisore resta in carica 2 anni ed è rieleggibile per 3 mandati. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente.

- 2. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 3. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

ART. 15 - (Collegio dei Probiviri)

- 1. Se nominato il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i rappresentanti delle società aderenti in regola con il pagamento della quota associativa (i probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione).
- 2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili (indicare eventuali limiti di mandati successivi).
- 3. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
- 4. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 16 - (Risorse economiche)

- 1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. proventi per le prestazioni dei servizi resi agli associati, a terzi ed eventuali quote di iscrizione;
 - d. contributi di Enti e organismi vari;
 - e. proventi derivanti da finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
 - f. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
- 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

- 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
- L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.